

C O M U N E D I S E S T U

(PROVINCIA DI CAGLIARI)

REGOLAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 28.07.2011

Art. 1 - Composizione e funzionamento della Compagnia barracellare

1. E' costituita nel Comune di Sestu una Compagnia barracellare organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25 e sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.
2. La sede legale e gli eventuali uffici distaccati della Compagnia verranno determinati con provvedimento del Sindaco a seguito di atto deliberativo della Giunta Comunale.
3. La costituzione della Compagnia ed il reclutamento dei suoi componenti avviene nel rispetto del principio di volontariato.

Art. 2 - Costituzione e durata della Compagnia barracellare

1. La Compagnia barracellare è costituita nel periodo compreso fra il primo ottobre e il trentuno dicembre, dura in carica tre anni a far data dalla effettiva immissione in servizio ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25 e s'intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta diversa deliberazione da parte del Comune.
2. In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla Compagnia, può essere prorogato l'incarico fino all'immissione in servizio della nuova Compagnia.

Art. 3 - Funzioni ordinarie della Compagnia barracellare

1. La Compagnia barracellare svolge le funzioni attribuitegli dall'art. 2 della L.R. 15.07.1988, n. 25. In particolare deve:
 - a. salvaguardare la proprietà affidatagli in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
 - b. collaborare, su loro richiesta con autorità istituzionalmente preposta al servizio di :
 - protezione civile;
 - prevenzione e repressione dell'abigeato
 - c. prevenire e reprimere le infrazioni previste dal D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali e di abbandono dei rifiuti su area pubblica;
 - d. collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, silvo-pastorale e delle aree coltivate in genere;
 - vigilanza e prevenzione ambientale;
 - salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora e patrimonio naturale in genere;

- caccia e pesca;
 - prevenzione e repressione degli incendi;
 - prevenzione stato di calamità naturale ed interventi di protezione civile;
- e. salvaguardia del patrimonio comunale, sito fuori dalla cinta urbana, nonché eventuale amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione.
- f. tutte le altre funzioni, a carattere temporaneo, che l'Amministrazione comunale ritenga possano essere affidate alla Compagnia barracellare per l'esercizio di attività, per conto e nell'interesse del Comune, compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente. Le predette funzioni vengono di volta in volta individuate e affidate con deliberazione di Giunta Comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e il periodo di durata.
2. I componenti della Compagnia barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia locali quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.
 3. La Compagnia barracellare è tenuta inoltre a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali di competenza nelle materie sopracitate.
 4. Nell'espletare tali compiti dovrà privilegiare, per quanto sia possibile, l'attività di prevenzione.

Art. 4 - Competenza territoriale della Compagnia barracellare

1. La Compagnia barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di Sestu.
2. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalla Compagnia barracellare nei casi previsti dagli articoli 3, 5, 10 e 30 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25.

Art. 5 – Composizione della Compagnia barracellare

1. Il numero complessivo dei componenti la Compagnia barracellare, nonché il numero degli ufficiali e dei graduati, in relazione all'estensione, alla morfologia del terreno e alle caratteristiche agricole - pastorali del comuni, non può essere inferiore alle 10 unità e superiore alle 20.
2. La compagnia barracellare deve essere comunque composta dal seguente numero di ufficiali:
 - n. 1 Capitano;
 - n. 2 Ufficiali, di cui uno con funzioni di vice capitano.
3. Il trenta per cento del numero complessivo dei componenti la Compagnia barracellare è riservato, salva impossibilità, al genere femminile, fermo restando il possesso dei requisiti generali e delle idoneità.

Art. 6 - Requisiti per la nomina a componente della Compagnia barracellare

1. Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. maggiore età;

- b. godimento dei diritti civili e politici;
 - c. non aver subito condanna a pene detentive per il delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non aver procedimenti penali in corso;
 - d. non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
 - e. aver assolto la scuola dell'obbligo o in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
 - f. idoneità fisica;
 - g. potersi validamente obbligare;
 - h. essere residente nel Comune di Sestu da almeno cinque anni;
 - i. non aver compiuto il 60° anno d'età.
2. La dimostrazione di cui alla precedente lettera e) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) qualora l'interessato abbia già fatto parte della Compagnia barracellare per un periodo non inferiore a tre anni o di cinque anni se si propone per la carica di capitano.
 3. Gli ufficiali, oltre ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. riconosciuta conoscenza del territorio e dell'ambiente del Comune di Sestu;
 - b. patente di guida almeno di categoria B.
 4. Non possono far parte della Compagnia barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.
 5. La carica di componente della Compagnia barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio comunale di Sestu.

Art. 7 - Modalità di costituzione della Compagnia barracellare

1. Per le modalità di costituzione della Compagnia barracellare è necessario attenersi a quanto previsto dagli art. 12 e 13 della L.R. 15 luglio 1988 n. 25.
2. In fase di prima costituzione della Compagnia barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il Consiglio comunale provvede a designare il nominativo del capitano.
3. La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
4. Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco provvede alla nomina del capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte al Sindaco, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta comunale predisponde, d'intesa con il Capitano, previa pubblicazione di apposito avviso, l'elenco dei componenti la Compagnia barracellare e, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti, ne delibera la costituzione.

6. Nell'individuazione dei componenti la compagnia barracellare, fatti salvi e requisiti di cui all'articolo 6, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:
 - aver fatto parte di una precedente compagnia barracellare;
 - aver prestato servizio militare nelle forze armate o in qualsivoglia corpo di polizia;
 - aver svolto mansioni di guardia giurata e/o guardia venatoria e/o affini;
 - aver fatto parte di associazioni di protezione civile e/o di soggetti e/o enti affini con ruoli operativi di vigilanza;
 - essere proprietario di beni oggetto di tutela da parte della compagnia barracellare;
 - essere in possesso di titoli di studio attinenti al ruolo della compagnia barracellare.”;
7. Il Sindaco informa la popolazione con adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della Compagnia barracellare.
8. Gli ufficiali ed i graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia, per l'occasione presieduta dal sindaco o suo delegato con l'assistenza del segretario o un suo delegato, che redigerà il verbale.
9. Nel caso in cui la Compagnia venga riconfermata per il successivo triennio, il Consiglio comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

Art. 8 - Immissione in servizio

1. L'effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte della prefettura di Cagliari, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
2. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.
3. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.
4. Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.
6. Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

7. E' necessaria la verifica annuale del possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi, di cui al D.M. Sanità del 28/04/1998, mediante l'acquisizione della certificazione medica aggiornata, così come previsto per gli appartenenti alle polizie locale in base all'art. 6, 3° comma, del D.M. n. 145 del 04/03/1987 recante "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza", con riferimento alla legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986, sull'ordinamento della polizia municipale.
8. In merito al requisito della capacità tecnica all'uso delle armi, il Ministero dell'Interno ritiene che la stessa possa essere comprovata dall'iscrizione annuale ed al superamento di un corso regolamentare di tiro a segno presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale, così come previsto dall'art. 1 della legge 28 maggio 1981, n. 287.
9. Alla luce di quanto sopra per la permanenza in capo ai barracelli della qualifica di agente di p.s. entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere comunicata dal Capitano della Compagnia barracellare all'ente di controllo provinciale:
 - la certificazione medica aggiornata di ciascun componente o copia di quella già prodotta in Questura qualora l'interessato titolare di una licenza di porto d'armi abbia già prodotto nell'anno analoga certificazione;
 - la documentazione attestante l'iscrizione annuale ed il superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una sezione di tiro a segno nazionale.
10. I componenti della Compagnia barracellare deceduti, dimissionari od esclusi possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati dalla L.R. n. 25/88 e durano in carica fino al completamento del triennio.

Art. 9 - Capitano della compagnia barracellare, requisiti e attribuzioni

1. Alla compagnia barracellare è preposto il capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. In particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.
2. Per essere nominato capitano, oltre ai requisiti previsti dal precedente art. 6, primo e terzo comma, è necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti:
 - a. aver compiuto il 25° anno di età;
 - b. aver fatto parte di una Compagnia barracellare per almeno cinque anni;
 - c. possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia barracellare è chiamata ad operare;
 - d. possesso del diploma di maturità.
3. Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b) per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza o nell'Arma dei Carabinieri.
4. La Compagnia sorveglia con apposite ronde, di giorno e di notte, il territorio comunale, dividendosi normalmente in pattuglie. Il Capitano forma le ronde, le coordina e può anche staccare, in caso di bisogno, a tutte le ore, quel numero di

barracelli che gli occorrono per qualunque operazione o servizio straordinario.

5. Il Capitano deve vigilare l'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante un turno stabile, continuativo ed obbligatorio di ispezione.
6. E' fatto obbligo al Capitano di alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza.
7. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, lo sostituisce l'ufficiale con funzioni di vice capitano.

Art. 10 - Nomina e funzione del Segretario

1. Per l'espletamento delle funzioni tecnico amministrative e contabili, la Compagnia barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme deliberazione della Compagnia barracellare, scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore come indicato dall'art. 16 della L.R 15.07.1988 n. 25.
2. Al segretario, che assiste alle riunioni della Compagnia barracellare redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.
3. Al segretario può inoltre essere affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute, riferite all'ordinaria amministrazione per un importo di 1.000,00 € (dicansi mille euro). Il fondo cassa verrà gestito nel seguente modo:
 1. verrà emesso un mandato di anticipazione di € 500,00 (euro cinquecento/00), a favore del Segretario della Compagnia; detta somma dovrà essere sempre custodita dallo stesso Segretario della Compagnia;
 2. i pagamenti diretti verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della Compagnia e dal Segretario; I pagamenti unitari non potranno superare l'importo di € 500,00 (cinquecento/00).
 3. di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della Compagnia, e di volta in volta al segretario dovrà essere reintegrato il fondo cassa.
4. Di tutti i valori gestiti tramite fondo cassa il Segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e uscita.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più Barracelli appositamente designati dalla Compagnia ed è tenuto ad osservare un orario d'ufficio che verrà concordato col Capitano.
6. La misura del compenso spettante al Segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate e agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia barracellare.

Art. 11 – Contabilità e amministrazione

1. La gestione finanziaria della Compagnia barracellare si svolge in base a un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia barracellare.
2. La gestione contabile ed amministrativa della Compagnia barracellare è regolata dalle norme dettate dall'art. 17 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25.
3. Il Segretario deve eseguire tutti gli atti amministrativi necessari allo

svolgimento della gestione e tenere in perfetto ordine i seguenti registri :

- a. Registro personale della Compagnia nel quale dovranno essere giornalmente annotati:
 - le pattuglie comandate in servizio;
 - le zone da sorvegliare
 - le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte con l'indicazione delle ronde;
 - b. Registro delle deliberazioni della Compagnia;
 - c. Registro degli assicurati con annotazione dei relativi beni;
 - d. Registro dei danni;
 - e. Registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
 - f. Registro degli imputamenti;
 - g. Registro dei danneggiati e dei danneggianti;
 - h. Registro delle tenture;
 - i. Registro delle udienze barracellari;
 - j. Registro delle notifiche;
 - k. Registro giornale cassa.
4. I Registri prima di essere messi in uso dovranno essere numerati in ciascun foglio e portati al Comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne darà atto in calce all'ultimo foglio.
 5. I fondi della Compagnia devono essere depositati nello stesso Istituto di credito cui compete la gestione della Tesoreria del Comune, il relativo libretto dovrà essere intestato alla Compagnia barracellare con l'indicazione dell'esercizio cui si riferisce.
 6. Tutti gli incassi inerenti acconti, assicurazioni, danni etc. saranno incassati direttamente dal tesoriere dietro rilascio di reversale a firma del segretario, oppure ricevuti dal segretario che dovrà rilasciare regolare ricevuta e, quindi versati con reversali in Tesoreria il giorno feriale successivo a quello di riscossione.
 7. Eventuali contributi regionali, comunali, etc. dovranno versarsi direttamente, tramite reversale, in tesoreria. I pagamenti dovranno effettuarsi con mandati a firma congiunta del capitano e del segretario.
 8. Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia barracellare, a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.
 9. Il Segretario presenterà al Sindaco i registri barracellari e li depositerà nell'Archivio del Comune ultimata la gestione.

Art. 12 - Rendiconto contabile

1. Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia barracellare è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale. Tale

rendiconto contabile dovrà essere presentato in triplice copia, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. 15/7/1988 n. 25.

2. E' altresì tenuta, in allegato al rendiconto, a presentare una relazione dettagliata descrittiva dell'attività realizzata e degli obiettivi raggiunti.
3. Una copia del rendiconto, deve essere trasmessa a cura del Comune all'Assessorato Regionale competente, un'altra rimane depositata nell'archivio comunale, la terza resta alla segreteria barracellare.

Art. 13 - Entrate della Compagnia barracellare

1. Le entrate della Compagnia barracellare sono quelle previste dal comma 3 dell'articolo 17 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25, in particolare sono costituite:
 - a. dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
 - b. dai diritti di assicurazione
 - c. dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato così come previsto dagli artt. 44, 45, 46, 47 del Regio Decreto del 14.07.1898, n. 403;
 - d. dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
 - e. da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.
2. Le entrate della Compagnia barracellare possono altresì essere costituite dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dalla medesima Compagnia barracellare e riscosse dall'Amministrazione Comunale nell'esercizio finanziario per le violazioni di cui alla Legge Regionale 15.07.1988 n. 25 e dai regolamenti comunali, sulla base di percentuali stabilite con delibera di Giunta Comunale.

Art. 14 - Utili della Compagnia barracellare

1. Nella ripartizione degli utili, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18 della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25.
2. Gli utili della gestione vengono ripartiti fra tutti i componenti la Compagnia, in relazione all'opera da ciascuno prestata, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
3. Agli stessi vengono corrisposti i compensi per le ore di ronda effettivamente svolte.
4. Al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili dei contributi e dei premi. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili fra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo art. 26 prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.
5. Sono ammesse sul predetto fondo esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il trenta per cento della dotazione. Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno nell'ordine liquidare:
 - a. gli emolumenti dovuti al segretario;
 - b. le spese per liti, perizie, di amministrazione;

- c. tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.
6. Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto. Le controversie fra il Segretario e la Compagnia e fra i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

Art. 15 - Svolgimento del servizio

1. I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.
2. Quando per giustificati motivi un barracello deve assentarsi dalla residenza o è impedito, deve informare il Capitano che, prende nota delle assenze e provvede a sostituirlo nel turno di servizio con altro barracello.
3. I barracelli in nessun caso possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti, nè farsi sostituire anche momentaneamente.
4. I barracelli in servizio devono essere sempre muniti di distintivi e della patente ai sensi dell'art. 13 comma 6 L.R. 25/88 e del Decreto n. 4 del 10/06/2004 dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica;
5. In servizio essi devono sempre tenere un contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici e tenere sempre in ordine e decoro la divisa.
6. I barracelli nello svolgimento delle loro funzioni, in materia di "rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio" devono attenersi a quanto disposto dall' articolo 326 del codice penale.

Art. 16 - Attività di collaborazione

1. La Compagnia barracellare, nell'ambito del territorio comunale, collabora nella campagna antincendi.
2. Nel rispetto delle linee tracciate dalla Ordinanza Regionale, attua il programma comunale del quale costituisce il nucleo operativo principale. Cura, inoltre, l'istituzione, nei punti strategici del territorio, di punti di avvistamento con altri soggetti sia pubblici che privati, che devono intervenire nel territorio comunale.
3. E' compito della Compagnia verificare l'abbruciamento delle stoppie. Essa attua tutte quelle iniziative atte a salvaguardare l'integrità del territorio comunale in collaborazione con i comuni contermini.
4. La Compagnia, secondo i principi espressi nella L.R. 15.07.88 n. 25, collabora al controllo sul territorio al fine di prevenire e reprimere lo scarico abusivo dei rifiuti, siano essi urbani, speciali, tossici o nocivi; le sanzioni applicabili saranno quelle previste per questi reati dalle leggi in materia, secondo le modalità procedurali e tariffarie prescritte dalle norme vigenti.

Art. 17 - Denuncia dei beni

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia e per gli anni successivi entro il 31 dicembre, tutti gli interessati sono in obbligo di presentare la denuncia per la sorveglianza dei beni da assicurare, che deve essere redatta e firmata in doppio originale, uno dei quali sottoscritto dal segretario verrà restituito al denunciante.
2. Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si

ricevono le denunce, nonché l'orario d'ufficio.

3. I beni soggetti ad assicurazione devono essere specificatamente indicati nella denuncia.
4. La denuncia dovrà farsi dai proprietari per iscritto con l'indicazione del numero di mappa e foglio nonché del tipo di coltura a cui è adibito ogni singolo appezzamento e la consistenza esatta del bestiame posseduto.
5. I proprietari sono tenuti a denunciare per iscritto e nel termine di tre giorni le variazioni di coltura che avvengono durante l'anno.
6. Il segretario riceverà le denunce e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tariffe pagate.
7. I beni da assicurare obbligatoriamente alla Compagnia barracellare sono tutti quelli indicati nell'art. 35 del R.D. 14/07/1898 n. 403, fatte salve le eccezioni del 4° comma dell' art. 4 della L.R. 15.07.1988 n. 25 e la facoltativa prevista dal comma 6 dell'art. 4 della stessa Legge Regionale.
8. Trascorso il termine di cui al comma 1 e sino a quando non sarà provveduto d'ufficio alla denuncia, non saranno ammessi gli imputamenti fatti dai proprietari che non avranno fatto la denuncia e la Compagnia non risponderà dei danni verificatisi fino alla data degli accertamenti d'ufficio o della presentazione della denuncia da parte dei proprietari.
9. Le denunce d'ufficio devono essere effettuate entro giorni 120 (centoventi) dall'inizio della gestione e cioè dalla data di immissione in servizio.
10. Trascorso questo termine la Compagnia non ha alcun diritto di applicare le penali di cui ai commi seguenti e risponde egualmente dei danni verso i proprietari che presenteranno comunque la denuncia.
11. Per coloro che presenteranno la denuncia dopo la scadenza del termine prefissato, ma prima che si addivenga all'accertamento d'ufficio, sarà applicata una soprattassa del dieci per cento.
12. Per i proprietari che omettono di presentare la denuncia dei propri beni nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi, sarà compilata una denuncia d'ufficio e non verrà risarcito a favore dei medesimi alcun danno. Sarà considerata falsa denuncia quella in cui i beni denunciati non fossero conformi all'estensione realmente posseduta e il proprietario sarà soggetto ad una soprattassa pari al 20% dei diritti dovuti.
13. La Compagnia provvede alla denuncia d'ufficio, dandone avviso all'interessato, potendo introdursi nei poderi o in quelli per i quali sorgessero dubbi sulla esattezza della denuncia, per eseguire le verifiche opportune. La denuncia dovrà essere eseguita e notificata all'interessato a cura e spese della Compagnia barracellare.

Art. 18 - Ricorso contro le denunce d'ufficio

1. Contro le denunce d'ufficio effettuate dalla Compagnia è consentito ricorrere, ai sensi dell' art. 4, comma 3, della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25, entro 15 giorni dalla notifica.

Art. 19 - Assicurazione e custodia dei beni

1. Ai sensi dell' art. 4 della L.R. 15/07/1988 n. 25, per i beni indicati nell'articolo

35 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia barracellare che, a norma del presente regolamento, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.

2. E' obbligatoria l'assicurazione delle colture di qualsiasi specie dei terreni, anche per uso pascolo del bestiame, alle condizioni e alle tariffe che saranno approvate ai sensi dell'art. 20 della L.R. N. 25/'88, tariffe che potranno essere aggiornate con delibera del Consiglio Comunale.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data del manifesto con il quale il Sindaco avverte la popolazione della immissione in servizio della Compagnia, e per gli anni successivi, dovrà eseguirsi la denuncia dei beni ai sensi dell'art. 35 del regolamento 14.07.1898, n. 403.
4. E' obbligatoria la denuncia per l'assicurazione delle proprietà comunali, delle istituzioni di beneficenza, delle case fuori dall'abitato, delle vigne, dei chiusi, dei seminati, delle piantagioni di qualsiasi genere, dei frutti pendenti, dei buoi e delle vacche da lavoro e da latte tenute in stalla, dei loro vitelli, dei tori, dei cavalli delle cavalle da sella, da tiro, da soma e da corsa, dei puledri, degli asini tenuti in campagna, dei maiali.
5. Le seminagioni che si faranno nelle vigne e negli oliveti, come fave, piselli, patate e simili, sino alla superficie di un'ara si intenderanno comprese nell'assicurazione del fondo.
6. Le seminagioni per superfici maggiori dovranno essere assicurate secondo le rispettive voci della tariffa.
7. Il fondo interessato dovrà inoltre risultare recintato per un'altezza minima di 1,25 m. in modo da non consentire un passaggio alle persone e agli animali.
8. E' facoltativa, presso la Compagnia barracellare, l'assicurazione degli animali non indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.
10. L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della L. R. 28 Aprile 1978, n. 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono, in regime di concessione, di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'art. 2, primo comma, della L. R. 15 luglio 1988, n. 25. Gli altri beni, pubblici o privati, non ricompresi nelle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 4 della predetta legge, potranno essere affidati in custodia alla Compagnia barracellare mediante convenzione stipulata fra le parti interessate. Per procedere all'assicurazione dei detti beni, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta per l'eventuale sorveglianza, e la conseguente segnalazione delle proprietà, dei beni e del bestiame che s'intende affidare, indicando la quantità e il valore degli stessi, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000. L'inoltro della richiesta e della dichiarazione sostitutiva, per l'assicurazione degli immobili e del bestiame dovrà pervenire entro il 30 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui si intende assicurare il bene.
11. E' facoltativa la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'articolo 8 della legge 02.08.1967 n. 799 ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.
12. Non sono soggetti ad assicurazione obbligatoria le piantagioni di qualunque genere di frutti pendenti entro il perimetro urbano.
13. I proprietari dovranno pagare i diritti entro il mese di Aprile di ogni anno. Sui ritardati pagamenti si applicherà l'interesse al tasso legale annuo a decorrere

dalla data di scadenza. I diritti non pagati entro un mese dalla scadenza, saranno messi in esazione tramite ruolo, con i relativi addebiti.

14. Le responsabilità della Compagnia per i beni assicurati di cui al comma precedente sono quelle indicate nell'articolo 19 della Legge Regionale 15/7/1988 n. 25

Art. 20 - Tariffe e premi di assicurazione

1. Per tutti i beni su cui la Compagnia è chiamata a rispondere, è dovuta alla medesima un premio di assicurazione secondo l'allegata tabella A.
2. E' data facoltà alla Compagnia di assicurare strutture, immobili e capi di bestiame, impianti e beni accessori fissi o mobili di/o pertinenti del fondo, definendo con l'assicurato i termini contrattuali.
3. Per procedere all'assicurazione dei detti beni, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta per l'eventuale sorveglianza, e la conseguente segnalazione delle proprietà, dei beni e del bestiame che s'intende affidare, indicando la quantità e il valore degli stessi, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
4. L'inoltro della richiesta e della dichiarazione sostitutiva, per l'assicurazione degli immobili e del bestiame dovrà pervenire entro il 30 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui si intende assicurare il bene.
5. In caso di presentazione di un numero di richieste, utili per l'attivazione del servizio di vigilanza, custodia e assicurazione dei beni da affidare alla Compagnia barracellare, sarà attivata la procedura di mercato per l'analisi dei costi, e la conseguente determinazione delle tariffe da corrispondere alla compagnia per i servizi resi.

Art. 21 - Accertamento violazioni di norme

1. Nelle materie di competenza di cui all'articolo 4 del presente regolamento, il Capitano e gli Ufficiali della Compagnia barracellare possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, secondo il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale 15. 07.1988, n. 25.
2. I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.
3. I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall' art. 13 primo e secondo comma della legge 24.11.81 n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti
4. Le violazioni accertate di cui ai commi precedenti sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:
 - a. l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
 - b. le generalità e la qualifica del verbalizzante nonché la Compagnia di appartenenza;
 - c. le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall' art. 2 della legge 24.11.81 n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza

- sullo stesso;
- d. l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell' art. 6 della legge 689/81;
 - e. la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, la indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e specifica dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
 - f. l' indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
 - g. l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;
 - h. l'individuazione dell' ente o dell' organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall' art. 18 della legge 24.11.81 n. 689;
 - i. la firma del verbalizzante.
5. Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell' art. 17 della Legge 24.11.81 n. 689 e del D.P.R. 29.7.82 n. 571.
6. Le successive fasi del procedimento sanzionatorio, compresa quella dell'eventuale opposizione, verranno curate dalla Polizia Municipale secondo le disposizioni di cui agli art. 18 e seguenti della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 22 - Infrazioni e sanzioni amministrative

1. E' proibito attraversare o introdursi, senza alcun giustificato motivo, nelle altrui proprietà, qualunque sia la coltura. Egualmente è proibito a tutti indistintamente cogliere dagli alberi o dalle vigne di altrui proprietà qualsiasi tipo di frutta o uva; è egualmente proibito, prima che sia ultimata la vendemmia, raccogliere grappoli o racimoli.
2. I contravventori sono passibili di sanzione amministrativa di € 25,00 salvo l'azione penale.
3. Chi è sorpreso in campagna con attrezzi agricoli, pollame o bestiame minuto, legna, frutti o altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, ad eccezione di quelli che crescono spontaneamente, fatte salve le ordinanze sindacali, può essere fermato dai Barracelli che daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone comunicazione all'Autorità giudiziaria nei modi e tempi previsti.
4. Saranno, altresì, oggetto di sanzione amministrativa, le infrazioni alle seguenti disposizioni:
 - a. coloro i quali verranno sorpresi cagionando danni di qualsiasi natura svellendo erba o altro nelle altrui proprietà, incorrendo nella sanzione di € 25,00 € oltre il risarcimento danni;
 - b. coloro i quali alterino, occupino o realizzino scavi, anche temporanei delle massicciate stradali comunali. L'alterazione di fossi, la colmataura, anche temporanea o parziale, per qualsiasi motivo, di quelli esistenti è soggetto alla preventiva autorizzazione del Comune;

- c. coloro i quali, con qualsiasi mezzo meccanico, specialmente trattori, verranno sorpresi a transitare abusivamente nei terreni altrui, quando non sia strettamente indispensabile il passaggio per accedere al fondo da coltivare, per il quale è destinato il trattore ma, in tal caso, il trattorista deve scegliere il passaggio ritenuto il più breve e una volta raggiunto il fondo deve eseguire i lavori, senza sconfinare dal proprio limite. I trasgressori saranno passibili di una sanzione di 30,00€ oltre il risarcimento danni;
 - d. coloro i quali, al di fuori di percorsi turistico sportivi all'uopo predisposti, compiano con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada;
 - e. in nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto e lungo la siepe, a piantagione o spontanea, delimitante il confine di proprietà". Coloro i quali verranno sorpresi ad accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi se non a distanza superiore a 100 m. dalle case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. Salvo diversa disposizione, i fuochi dovranno essere accesi nelle ore mattutine. I trasgressori saranno passibili di una sanzione di € 50,00 salvo l'ulteriore o diverso regime sanzionatorio previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle ordinanze emanate per mancato rispetto di prescrizioni in materia di rischio di incendio boschivo.
 - f. coloro i quali, fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico e di tutela della pubblica quiete, arrechino disturbo alla pubblica quiete e, in maniera particolare, ai proprietari dei fondi finitimi mediante grida, schiamazzi, canti o mediante utilizzo continuo di apparecchi sonori (radio, televisori, etc.), di macchine, attrezzature e apparecchi agricoli, che producano rumore o vibrazioni oltre gli orari di lavoro tollerati nei giorni feriali secondo la consuetudine locale. In caso di presenza di cani o altri animali, il proprietario di tali animali, deve assicurarne la custodia in appositi recinti e adottare accorgimenti e misure idonee per non arrecare disturbo alla quiete pubblica e specialmente ai proprietari dei fondi finitimi. I trasgressori saranno passibili di una sanzione di € 50,00 salvo l'ulteriore e diverso regime sanzionatorio previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle ordinanze emanate in materia
5. Al bestiame non domito in genere è fatto divieto di introdurlo a scopo di pascolo nelle caminiere delle vigne, soggette a tale servitù. Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa di € 50,00 salvo l'azione penale.

Art. 23 - Tariffe dei compensi alla Compagnia e indennità per gli assicurati

1. Il Consiglio Comunale fissa ogni tre anni, sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'art. 8 della legge regionale 23.03.1979, n. 19, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla Compagnia, nonché le indennità per il risarcimento danni. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del R.D. 14.07.1898 n. 403.
2. Le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione da corrispondere alla Compagnia barracellare per ogni capo di bestiame assicurato sarà quello determinato nell'allegata tabella A.

3. Il compenso può essere versato in un'unica rata al momento dell'avvenuta assicurazione oppure in due rate di cui la prima verrà versata al momento stesso dell'assicurazione e la seconda alla scadenza dei sei mesi successivi.
4. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.

Art. 24 - Bestiame tenturato

1. La Compagnia, trovando del bestiame incustodito in terreni altrui, lo deve custodire e vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi avvertendo contestualmente i proprietari, sia per il ritiro del bestiame, che per il pagamento dei diritti (diritti di tentura) e delle spese. Del sequestro deve essere data immediata notizia al Sindaco
2. I diritti di tentura devono essere pagati entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.
3. Per il bestiame tenturato il proprietario pagherà alla Compagnia o al soggetto incaricato della tentura i relativi diritti di cui all'allegata tabella B.
4. Tutti i diritti di tentura vanno divisi tra i componenti la Compagnia.
5. La Compagnia, in esecuzione alla custodia e vigilanza di cui all'articolo n. 28, è in obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento della sanzione pecuniaria, in mancanza informa del fatto le autorità competenti.
6. Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall'avvenuta notifica sarà tenuto a versare, a favore della Compagnia, la sanzione pecuniaria del 50% sui diritti stabiliti nei precedenti commi.
7. Il pastore conducente il bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l'elenco dei pascoli debitamente vidimato dalla Compagnia che conserva in ufficio l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario.
8. In caso di trasgressione o di sospetto pascolo abusivo il bestiame va tenturato ed il proprietario del fondo deve essere informato.
9. I permessi scritti dei proprietari devono indicare con precisione la località, la estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.
10. In ogni caso di bestiame o di qualsiasi accertamento di danno o di reato nelle proprietà assicurate, la compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di tre giorni a partire dal momento dell'accertamento.
11. La Compagnia deve pure segnalare per iscritto al Comune tutti i danni arrecati alle proprietà comunali, nonché eventuali infrazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.
12. E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui pasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.
13. Il pastore trovato senza biglietto di transito o che non abbia comunicato alla Compagnia barracellare il trasferimento di bestiame, sarà punito con una sanzione pecuniaria, come determinata nell'allegata tabella C.

14. Se l'infrazione viene compiuta di notte, si applicherà il doppio della suddetta sanzione.
15. E' in facoltà del Capitano di richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura di € 1,00 a capo minuto e € 5.00 a capo grosso.
16. Tale deposito verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.
17. Il segretario riceverà la denuncia di coltivazione e del bestiame di cui all'articolo 23 e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tasse pagate con l'indicazione della registrazione effettuata.
18. La Compagnia può durante l'esercizio riesaminare le denunce fatte ed invitare denunciante a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.
19. Se il denunciante così invitato provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro cinque giorni, sarà applicata una penale al 10% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni.
20. In caso contrario, alla denuncia di rettifica d'ufficio verrà applicata la penale corrispondente due volte il premio e per le sole omissioni.
21. Tutti i diritti di tenuta direttamente o indirettamente riscossi costituiscono entrate della Compagnia ai sensi dell'art. 17, co. 3, punto 3, della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25

Art. 25 - Responsabilità della Compagnia barracellare

1. La responsabilità della Compagnia barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.
2. La Compagnia barracellare non risponde dei furti e dei danni a beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori con sentenza passata in giudicato, negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva azione di rivalsa nei confronti dei responsabili. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso tra le entrate per i prodotti agricoli e le entrate per il bestiame costituito dal 70% delle corrispondenti entrate. Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui ai punti c) e d) dell'art. 14 costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

Art. 26 - Risarcimenti per furti e danneggiamenti

1. La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti ai terreni assicurati.
2. Il termine delle denunce dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentati per iscritto, deve essere immediato ed in ogni caso non oltre 24 ore dall'accertamento da parte del danneggiato.
3. In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.
4. Il Segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.

5. I proprietari, perché la compagnia risponda dei danni causati alle case di campagna, all'atto della denuncia debbono a loro spese, ed a mezzo di un tecnico scelto d'accordo con la Compagnia, far predisporre perizia dettagliata.
6. Nel periziare i danni agli animali si terrà conto se il bestiame è curabile o meno e se il danno produce una deformità permanente.
7. Se il proprietario ricava dalla vendita dell'animale una somma inferiore al valore assicurato, la Compagnia lo rifonderà della differenza. In ogni caso il proprietario non dovrà percepire, da parte della Compagnia, una somma maggiore al valore assicurato.
8. In caso di morte dell'animale, quando si possa accertare che essa è avvenuta per causa naturale, la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.
9. In ogni caso di accertamento di danno o di furto nelle proprietà assicurate, la Compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di n. 10 giorni a partire dal momento dell'accertamento.
10. Le indennità che la compagnia dovrà liquidare agli assicurati per il risarcimento dei danni saranno corrisposte alla fine dell'esercizio annuale.
11. La valutazione dei danni e le perizie sono regolate dall'articolo 21 della L.R. n. 25/88.

Art. 27 - Indennità

1. Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati saranno corrisposte come segue: per il furto o il danneggiamento delle colture il valore assicurato sarà versato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
2. Il rimborso dell'indennizzo corrisposto dalla compagnia, sarà assoggettato ad una franchigia pari a euro 25,00 (venticinque); quindi, per i danni inferiori a tale somma, nulla è dovuto, mentre a danni superiori sarà corrisposto un indennizzo pari al danno periziato a cui dovrà essere sottratto l'importo della franchigia.

Art. 28 - Perizia dei danni

1. Per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati è previsto che si faccia ricorso a degli esperti, uno per parte.
2. La concorde valutazione degli esperti definisce l'entità del danno.
3. Le spese di perizia sono a carico delle parti.
4. In caso di non accordo può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro, assistito e coadiuvato da due periti indicati dalle parti.
5. L'arbitro è nominato dalla Giunta e resta in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

Art. 29 - Requisiti degli arbitri

1. I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono quelli indicati dall'art. 21 della L.R. 25 del 15.07.1988, in particolare:
 - a. possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
 - b. avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune di Sestu;

- c. essere persona capace di assolvere degnamente la funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.
2. Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato dai due periti indicati dalle parti.
3. All'arbitro spettano le seguenti indennità, che gravano in misura eguale sulle parti.
 - per ogni perizia € 35,00;
 - per indennità di trasferta, a KM, 1/5 del costo per litro di benzina.

Art. 30 - Infrazioni e sanzioni disciplinari

1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri, secondo quanto stabilito dall'art. 23 e segg. della L.R. 15/07/1988 n. 25. , sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
 - b. sanzioni pecuniarie;
 - c. la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
 - d. l'esclusione dalla Compagnia
2. L'ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni. La sanzione pecuniaria, di € 50,00, 00 per la prima volta, in € 100,00 per la seconda, che dovrà essere versata al segretario entro le 24 ore dalla sua applicazione, è inflitta dal capitano per grave negligenza al servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso. La sospensione è proposta con richiesta motivata dal capitano e deliberata dalla Giunta Comunale , sentito l'interessato. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno. Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta comunale su proposta motivata del capitano dopo aver sentito l'interessato. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla giunta comunale, che decide entro i successivi sessanta giorni, dopo aver sentito l'interessato. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.
3. Non è prevedibile una responsabilità diretta per danni verso il danneggiato da parte del barracello indisciplinato o inefficiente.
4. L'importo di queste sanzioni dovrà essere utilizzato per acquisto di attrezzature inerenti il servizio della Compagnia barracellare.

Art. 31 - Sospensione cautelare

1. I componenti della Compagnia barracellare sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta comunale e revocati nei loro confronti, se sia stata pronunciata sentenza di condanna. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di arresto.

Art. 32 - Provvedimenti disciplinari per il capitano

1. Il capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente articolo 15 può essere sospeso e nei casi più gravi revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito l'interessato. La sospensione e la revoca operano con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.

Art. 33 - Dimissioni

1. Durante l'esercizio barracellare nessun membro della Compagnia potrà dimettersi senza giustificato motivo riconosciuto dalla Compagnia e dalle competenti autorità amministrative;
2. Se il motivo non sarà ritenuto valido, il dimissionario perderà ogni diritto sugli utili della Compagnia.

Art. 34 - Servizio di notifica

1. Il servizio di notifica semplice viene disimpegnato dal messo comunale, con il compenso previsto dalla normativa vigente, per ogni notifica da parte della compagnia, con rivalsa verso le parti ed in tutti i casi in cui l'atto del messo si espressamente richiesto dalla legge, e sempre quando la notifica sia effettivamente dal messo eseguita.

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si osservano le disposizioni di legge, regolamenti e circolari in vigore per l'istituzione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari ed il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 22.05.1975 n. 480, nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio della Compagnia stessa.
2. Copia di essi, delle loro modifiche ed integrazioni, nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano, alla costituzione e modificazione della Compagnia, sono trasmessi all'Assessore regionale competente per materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono diventati esecutivi.

Art. 36 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 85 dello Statuto comunale.

Tabella A – Tariffe (art. 20, comma 1)

TARIFFE (1)	
PER ETTARO PER VIGNA, ULIVETO, ORTO, FRUTTETO	€ 13,00
PER ETTARO DI SEMINATIVO E PASCOLO	€ 3,00
BOVINI (A CAPO)	€ 5,00
EQUINI (A CAPO)	€ 5,00
ASINI	€ 1,00
OVINI E CAPRINI	€ 0,50
MAIALI	€ 2,00
RILASCIO BIGLIETTI PASCOLO	€ 0,50

(1) Per quanto riguarda le superfici, le tariffe previste saranno corrisposte al 50 per cento se l'area non supera i 5.000 (cinquemila) metri quadri.

Tabella B - Bestiame tenturato (art. 24, comma 3)

Da € 25 a € 50 – sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 50 a € 100 – da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 75 a € 150 – oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 25 a € 50 – sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 50 a € 100 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 75 a € 150 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti.

^^^

Da € 35 a € 70 - sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;

Da € 40 a € 80 - da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;

Da € 60 a € 120 – oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;

Da € 30 a € 60 – sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;

Da € 60 a € 120 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;

Da € 80 a € 160 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti.

Tabella C – Sanzione pecuniaria (art. 24, comma 13)

Da € 25 a € 50 - sino a 50 capi ovini o caprini,

Da € 50 a € 100 - da 51 a 150 capi ovini o caprini,

Da € 75 a € 150 – oltre i 151 capi ovini o caprini,

Da € 25 a € 50 – sino a 10 capi bovini, equini o suini;

Da € 50 a € 100 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini;

Da € 75 a € 150 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini.

INDICE

Art. 1 - Composizione e funzionamento della Compagnia barracellare.....	2
Art. 2 - Costituzione e durata della Compagnia barracellare	2
Art. 3 - Funzioni ordinarie della Compagnia barracellare.....	2
Art. 4 - Competenza territoriale della Compagnia barracellare.....	3
Art. 5 – Composizione della Compagnia barracellare	3
Art. 6 - Requisiti per la nomina a componente della Compagnia barracellare.....	3
Art. 7 - Modalità di costituzione della Compagnia barracellare	4
Art. 8 - Immissione in servizio.....	5
Art. 9 - Capitano della compagnia barracellare, requisiti e attribuzioni	6
Art. 10 - Nomina e funzione del Segretario	7
Art. 11 – Contabilità e amministrazione	7
Art. 12 - Rendiconto contabile	8
Art. 13 - Entrate della Compagnia barracellare	9
Art. 14 - Utili della Compagnia barracellare.....	9
Art. 15 - Svolgimento del servizio.....	10
Art. 16 - Attività di collaborazione	10
Art. 17 - Denuncia dei beni.....	10
Art. 18 - Ricorso contro le denunce d'ufficio	11
Art. 19 - Assicurazione e custodia dei beni	11
Art. 20 - Tariffe e premi di assicurazione.....	13
Art. 21 - Accertamento violazioni di norme	13
Art. 22 - Infrazioni e sanzioni amministrative	14
Art. 23 - Tariffe dei compensi alla Compagnia e indennità per gli assicurati	15
Art. 24 - Bestiame tenturato	16
Art. 25 - Responsabilità della Compagnia barracellare	17
Art. 26 - Risarcimenti per furti e danneggiamenti	17
Art. 27 - Indennità	18
Art. 28 - Perizia dei danni	18
Art. 29 - Requisiti degli arbitri	18
Art. 30 - Infrazioni e sanzioni disciplinari	19
Art. 31 - Sospensione cautelare	20
Art. 32 - Provvedimenti disciplinari per il capitano.....	20
Art. 33 - Dimissioni.....	20
Art. 34 - Servizio di notifica.....	20
Art. 35 - Rinvio	20
Art. 36 – Entrata in vigore.....	20
Tabella A – Tariffe (art. 20, comma 1).....	21
Tabella B - Bestiame tenturato (art. 24, comma 3).....	22
Tabella C – Sanzione pecuniaria (art. 24, comma 13)	23
INDICE	24